

Repubblica italiana
in nome del popolo italiano

Il Tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente

Sentenza ex art.429 cpc

nella controversia di previdenza promossa da

Cardellicchio Marco, con l'avv. Spada

ricorrente

contro

INPS,

con l'Avv. Certomà

convenuto

Oggetto: Fondo di Garanzia

Fatto e diritto

Con ricorso del 18.9.23 il ricorrente domandava all'INPS, quale gestore del fondo di garanzia, il pagamento del TFR e delle ultime retribuzioni.

L'INPS si costituiva deducendo la decadenza annuale del lavoratore dal diritto al pagamento del tfr da parte del fondo di garanzia dell'INPS.

Acquisiti i documenti prodotti, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.

Per attuare la finalità di “socializzazione del rischio dell'insolvenza” (Cass. 21.12.2001, n. 16155), in particolare, del datore di lavoro, così fornendo ai lavoratori la maggior tutela sollecitata dalla direttiva CEE 20.10.1980, n. 987, l'art. 2 l. 29.5.1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), ha istituito presso l'INPS un fondo di garanzia, con contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

L'altro presupposto consiste nell'accertamento del credito in ambito concorsuale, mediante l'insinuazione e l'ammissione nel passivo fallimentare del datore di lavoro sottoposto a tale procedura (Cass. 10.6.2004, n. 11060), ovvero nella verifica, di pari affidabilità, circa l'incapienza del datore di lavoro non imprenditore e comunque non fallibile, che si attua mediante l'inutile esperimento dell'esecuzione forzata individuale (Cass. 2.2.2004, n. 1848).

Il fondo si sostituisce al datore insolvente nella dazione del TFR, pagandone l'intero importo al lavoratore e ai suoi aventi diritto, e si surroga per una somma corrispondente nel privilegio spettante sul patrimonio dell'originario debitore ai sensi degli artt. 2751 bis (mobiliare) e 2776 (immobiliare) c.c. (art. 2, 1° e 7° co., l. 297/82).

Grazie all'art. 2 d.lg. 27.1.1992, n. 80 (Attuazione della direttiva CEE n. 987/80, in materia di



tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), di analoga protezione godono i “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (...)”, sebbene nel limite di un massimale (“tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali”) ed entro l’anno precedente la data degli atti che rendono manifesta l’insolvenza (fallimento, esecuzione forzata, messa in liquidazione, etc.).

La prestazione erogata dal fondo INPS di garanzia ha come oggetto il medesimo credito retributivo maturato dal lavoratore nel rapporto con il datore, ma ha natura diversa, trattandosi di prestazione previdenziale.

Orbene sostiene l’INPS che sia intervenuta decadenza annuale trattandosi di prestazione temporanea. In particolare eccepisce l’INPS che a norma dell’art. 47, 3° comma del DPR n. 639/1970 come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 384/92 convertito nella L. n. 438/92 anche il Fondo di garanzia rientri tra le prestazioni temporanee.

Ad avviso di questo giudicante l’eccezione di decadenza risulta fondata e pertanto meritevole di accoglimento. A norma dell’art. 47, 3° comma del DPR n. 639/1970 come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 384/92 convertito nella L. n. 438/92, per le controversie aventi ad oggetto prestazioni di carattere temporaneo di competenza della apposita Gestione istituita presso l’INPS ai sensi dell’art. 24 della L. n. 88/1989 (tra le quali viene fatto espressamente riferimento al trattamento di fine rapporto), “l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno” dalle date di cui al precedente comma II, e cioè “dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell’Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”. A sensi poi dell’art. 46 della L. n. 88/1989 il termine per la proposizione del ricorso amministrativo avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni a carico del Fondo di Garanzia, è di 90 giorni (5° comma) e la decisione deve essere emessa nei 90 giorni successivi (6° comma), mentre trascorso inutilmente tale termine l’interessato ha facoltà di adire l’autorità giudiziaria. Ed in seguito ai dubbi sorti sulla natura della decadenza, è intervenuto il legislatore che, con norma interpretativa (art. 6 del D.L. n. 103/1991, convertito nella L. n. 166/1991) la cui legittimità è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 246/1992, ne ha espressamente affermata la natura sostanziale.

Nel caso di specie la domanda all’INPS è del 13.11.20 cui ha fatto seguito un provvedimento espresso di reiezione dell’INPS in data 9.12.20, cui ha fatto seguito il ricorso giurisdizionale solo in data 18.9.23, sicchè essendo decorsi più di un anno e trecento giorni dalla domanda amministrativa



è certamente intervenuta decadenza. Né la ulteriore domanda all'INPS del 23.3.23 volta ad ottenere l'intervento del Fondo di garanzia per i medesimi periodi e per il medesimo rapporto di lavoro può far decorrere un nuovo termine di decadenza atteso che trattasi sostanzialmente della medesima prestazione originariamente richiesta e che pertanto una nuova domanda non può rimettere in termini il lavoratore oramai incorso nella decadenza, vieppiù in quanto già nel 2020 vi era stata sentenza di accertamento del credito e pignoramento negativo sulla scorta della stessa, sicchè vi erano già all'epoca tutti i presupposti per coltivare anche giudizialmente l'azione.

L'accoglimento dell'eccezione di decadenza porta alla reiezione del ricorso. La peculiarità e novità della questione legittimano la compensazione integrale delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Rigetta il ricorso;
2. Spese compensate

Taranto, 16.5.24

Il Tribunale – giudice del lavoro
(Dott.ssa Maria LEONE)

